



COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =

Certificato no./Certificate No.:
247171-2017-AQ-ITA-ACCREDIA



Comune di Pantelleria

Provincia di Trapani
SETTORE II - AREA TECNICA

ORDINANZA SINDACALE N. 77 del 01 agosto 2018

PREVENZIONE INCENDI E PULIZIA FONDI INCOLTI

IL SINDACO

Quale Autorità Comunale di Protezione Civile ai sensi dell'art. 15 della Legge 24/02/1992 n. 225 e successive modifiche ed integrazioni

Premesso che ai sensi dell'art. 15 della legge 22 febbraio 1992, n. 225, il Sindaco è autorità comunale di Protezione Civile;

Considerato che il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, comprende la lotta agli incendi boschivi nelle attività di Protezione Civile;

Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, art. 54 in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione di gravi pericoli per la pubblica incolumità;

Considerato che:

- l'isola di Pantelleria è caratterizzata da una complessa geo-morfologia legata alla sua natura litologica;
- il susseguirsi nel tempo delle masse laviche fra loro sovrapposte, ha dato origine ad un territorio prevalentemente montuoso e collinare, caratterizzato da paesaggi irregolari con scarpate ripide e scoscese e rare zone sub-pianeggianti nei pressi di alcune zone costiere o in corrispondenza di alcune depressioni calderiche;
- il territorio comunale, durante la stagione estiva, a causa sia delle elevate temperature climatiche e sia dei forti venti, è particolarmente esposto al rischio di innesco e propagazione di incendi che possono svilupparsi nelle aree incolte o abbandonate, infestate da sterpi ed arbusti, con suscettività ad estendersi in attigue aree boscate, cespugliate o arborate, od anche su terreni normalmente coltivati, nonché in eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno o in prossimità delle predette aree;
- il verificarsi di incendi, oltre a causare danni alle cose e all'ambiente, rappresenta un pregiudizio per la salute e l'incolumità pubblica e privata;

Ritenuto che in vista dell'approssimarsi di tale stagione, è necessario predisporre per tempo misure atte a prevenire l'insorgere e il diffondersi di incendi e ad evitare o, comunque, attenuare, la recrudescenza del fenomeno;

Visto l'art. 38 della Legge 142/90 e successiva L.R. 48/91 e s.m.i.;

Vista la legge 225/92, l'art. 108 del D.Lgs. n. 112/98 e la legge regionale L.R. n. 14/98, in materia di protezione civile;

Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, relativa al "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione", modificata e integrata dalle legge regionali 19 agosto 1999, n. 13, 18 dicembre 2000, n. 26 e 14 aprile 2006, n. 14;

Vista l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3606/2007; - gli art. 449 e 650 C.P.;

Visto l'art. 13 del D.lgs. n. 205/2010 che ha riscritto l'art.185 del D.Lgs. n.152/2006 disponendo al comma 1 lettera f) che: "...paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericolosi...", se non utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia mediante processi o metodi che non danneggino l'ambiente nè mettano in pericolo la salute umana, devono essere considerati rifiuti e come tali devono essere trattati, configurando, pertanto, il reato di illecito smaltimento di rifiuti, sanzionato dall'art. 256 comma 1 del sopracitato D.Lgs. n. 152/2006, la combustione sul campo dei residui vegetali;

Visto il Piano Comunale per gli incendi d'interfaccia adottato con Determinazione Sindacale n. 16 del 30/06/2008;

Visto il Piano delle emergenze di protezione civile approvato Commissario Straordinario con le attribuzioni della Giunta Municipale n. 44 del 04/09/2012;

Visto l'art.14, comma 8 lettera b) del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla L.116/2014 che testualmente recita: "*al decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: b) all'articolo 256-bis dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente: «6-bis. Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 256 non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale e' consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali e' sempre vietata.»*".

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamata la propria ordinanza n. 125 del 17/07/2009;

Ritenuto di dover aggiornare la suddetta ordinanza sulla base delle norme sopravvenute;

Su proposta del Responsabile del Settore II

ORDINA

- A) I proprietari e possessori a qualsiasi titolo, di aree libere, all'interno e/o all'esterno del centro abitato, di terreni boschivi, agricoli e non, devono provvedere entro il 15 giugno di ogni anno, al diserbo ed alla pulizia dell'area posseduta da qualsiasi materiale o rifiuto infiammabile e, comunque, alla rimozione di ogni elemento e condizione che rappresentino pericolo per l'igiene e la pubblica incolumità.
- B) I proprietari e possessori di cui alla lettera A) sono tenuti, entro lo stesso termine del 15 giugno, a realizzare lungo i confini con strade, sentieri ed edifici, adeguate piste tagliafuoco di larghezza non inferiore a mt 5,00.
- C) Ogni cittadino, anche turista o gitante, deve attenersi alle prescrizioni su espone e collaborare nelle attività di segnalazione ed intervento.

- D) Chiunque, trovandosi in presenza di un incendio boschivo e di vegetazione deve darne immediato avviso tramite il 1515 al Corpo Forestale della Regione Siciliana o tramite il 115 ai Vigili del Fuoco.
- E) Gli Enti interessati (Provincia Regionale oggi Libero Consorzio di Trapani, Corpo forestale, ecc.), entro il 15 giugno, devono provvedere al decespugliamento ed alla rimozione di vegetazione erbacea e/o arbustiva e di eventuali rifiuti presenti lungo i cigli e le scarpate stradali nonché lungo i sentieri di accesso ad aree protette, nel rispetto delle norme vigenti, compreso il Codice della Strada.
- F) Tutti i soggetti sopra indicati dovranno mantenere le condizioni di sicurezza realizzate a norma della presente ordinanza, fino al 15 ottobre di ogni anno.
- G) Fino al 15 ottobre, stante l'elevato rischio di incendi boschivi, in tutto il territorio comunale è assolutamente vietato:
- far brillare mine o usare esplosivi, in assenza di apposite autorizzazioni, licenze, nulla osta rilasciate dalle competenti Autorità;
 - abbandonare sul terreno fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro materiale acceso o allo stato di brace o che, in ogni caso, possa innescare o propagare il fuoco;
 - ai conducenti di veicoli dotati di marmitte catalitiche, fermare il mezzo a caldo al di sopra di sterpi, materiale vegetale seccaginoso o, comunque, soggetto ad infiammarsi per le temperature elevate;
 - all'interno delle aree boscate e campestri, usare apparecchi a fiamma o elettrici, per tagliare metalli nonché usare strumenti che producano faville o braci;
 - compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendi;
- H) Sono sempre vietate le manifestazioni pirotecniche nei luoghi in cui la presenza o la vicinanza prossima di materiale vegetale secco o di altro materiale comunque infiammabile, possa determinare l'innescò e lo sviluppo di incendi.
- I) E' consentita la combustione in loco di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco, soltanto in presenza di tutte le seguenti condizioni:
- l'attività di combustione è consentita nel periodo che va dal 15 Ottobre al 15 Giugno di ogni anno, durante le ore antimeridiane, dall'alba al tramonto;
 - il quantitativo massimo giornaliero del materiale agricolo da bruciare, non deve superare i 3 mt steri per ettaro, e la combustione è consentita in piccoli cumuli, occupanti ciascuno un'area non superiore a mq 1 (uno);
- J) i proprietari ed i conduttori dei motori a scoppio o a combustione destinati ad azionare macchine agricole, hanno l'obbligo, durante le lavorazioni agricole, di tenere applicato all'estremità superiore del tubo di scappamento un dispositivo parascintille.

A V V E R T E

- che, trascorso inutilmente il termine assegnato e in ogni altro caso di violazione della presente ordinanza – fermo restando quanto espressamente previsto dalla normativa penale in materia - ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 500,00;
- che in caso di omessa adozione delle prescritte misure, si procederà all'esecuzione d'ufficio in danno e al conseguente recupero delle somme anticipate da questa Amministrazione;
- che restano salvi gli eventuali ed ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari;
- che nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescò d'incendio durante il periodo dal 15 Giugno al 15 Ottobre di ogni

anno, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad euro 1.032,00 e non superiore ad euro 10.329,00, ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 353 del 21/11/2000 e s.m.i.

R I C O R D A

- che ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche;
- che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:
 - Distaccamento Vigili del Fuoco (Tel. 0923/911831);
 - Corpo Forestale (Tel. 0923/916524 - 349/7189135);
 - Ufficio Comunale di Protezione Civile (Tel. 0923/695050 - 695001- 695027 - 320/4396528-338/2385134)
 - Stazione Carabinieri (Tel. 0923/911109)

D I S P O N E

- che la presente Ordinanza decorre dal 15 giugno a tutto il 15 ottobre di ogni anno e può essere prorogata per particolari condizioni atmosferiche.
- che la presente Ordinanza venga:
 - pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune;
 - affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale;
 - inserita nel sito ufficiale del Comune (<http://www.comunepantelleria.it>).
- che le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale, ciascuno per le rispettive competenze, sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.

D I S P O N E A L T R E S I'

che la presente Ordinanza venga trasmessa:

Alla Prefettura di Trapani - Ufficio Territoriale del Governo;

All'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Trapani;

All'Azienda delle Foreste Demaniali di Trapani;

Al Comandante del Distaccamento Forestale di Pantelleria;

Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Trapani;

Al Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Pantelleria;

Al Servizio Regionale di Protezione Civile per la Provincia di Trapani;

Al Comandante della Stazione Carabinieri di Pantelleria;

Al Comandante della Brigata della Guardia di Finanza di Pantelleria;

Al Libero Consorzio Comunale di Trapani già Provincia Regionale di Trapani;
Al Comando di Polizia Municipale di Pantelleria;
Al Responsabile dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile.

Dalla Residenza Municipale, li 01 ^{Agosto} ~~luglio~~ 2018

IL SINDACO
Vincenzo CAMPO

